

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1018

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OTTAVIANI e SCAGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1993

Nuove norme per l'elezione del consiglio di amministrazione
della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - È evidente che la crisi che investe la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo impone con urgenza un intervento sulla nomina del suo organo direttivo e sull'assetto istituzionale dell'azienda attraverso provvedimenti che risolvano in via immediata problematiche più generali della intera riforma della RAI sia nel suo aspetto societario che delle sue relative risorse e del suo quadro organizzativo interno delle società controllate e collegate.

Occorre trovare delle precise risposte ad una normativa ormai inidonea che si rifà per il resto essenzialmente alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, e al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni. La quasi totalità delle disposizioni contenute in questi testi legislativi erano state prodotte per un'azienda che doveva operare in regime di monopolio, altre successivamente legiferate in via di urgenza per tamponare situazioni di emergenza senza un disegno definito.

Si rende quindi necessario e urgente chiarire i principi generali e operativi della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo. Risulta più che mai indispensabile una soluzione organica che riesca in termini legislativi a dare delle risposte chiare ed efficienti alle complesse problematiche che pone in essere il nuovo mercato radiotelevisivo.

La prima e più importante scadenza concerne l'elezione del suo consiglio di amministrazione e del direttore generale. Ormai tutti giudicano inadeguate le vecchie regole. Bisogna porre in essere un nuovo sistema di elezione dell'organo di governo della RAI come fatto primario ad una successiva normativa.

In questo disegno di legge si anticipano le norme fondamentali che portano alla realizzazione di questa prima fase. È necessario dare alla RAI un consiglio di amministrazione diverso nel numero dei suoi componenti eletto con un meccanismo a sorteggio che garantisca una scelta imparziale e non lottizzata dei suoi membri. Si auspica qui un consiglio di amministrazione della RAI che dovrà essere eletto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tra una rosa di candidati su indicazione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento che ne possono proporre da uno a cinque candidature vengono segnalate dagli ordini professionali dei commercialisti, dei giornalisti, degli avvocati e dalle rappresentanze sindacali della RAI. I candidati devono avere le condizioni di generale capacità rappresentativa. Essi non dovranno ricoprire cariche o mansioni politiche in enti pubblici, pubbliche amministrazioni e nei partiti stessi, devono essere persone qualificate e preparate. Il consiglio di amministrazione eleggerà al suo interno il suo presidente. A sua volta il direttore generale sarà nominato dal consiglio di amministrazione e scelto da una rosa di candidati di provate capacità in campo manageriale e con competenze nel settore radiotelevisivo. Il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore generale resteranno in carica per la durata di due anni. La concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo dovrà abolire il canone di abbonamento. La crisi in cui versa la RAI può essere superata solo attraverso l'indipendenza dai partiti, che devono abbandonare la gestione diretta della comunicazione pubblica senza più occuparsi di carriera e promozioni. La RAI che è tra i primi quindici *media* mondiali e al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo posto tra i gruppi europei pubblici, nei fatti, però, è un colosso dai piedi d'argilla incapace di affrontare il mercato e recepire i cambiamenti profondi che stanno rivoluzionando il mondo della comunicazione. I guai della RAI sono i condizionamenti della politica e gli errori della RAI pesano sul bilancio dello Stato. Necessita quindi che sia attuata una riforma che la faccia diventare un'azienda, un'azienda alla quale deve provvedere lo Stato stesso.

Un'azienda che non può più reggersi sull'iniquo canone di abbonamento pagato dagli utenti che dovrà essere al più presto abolito trovando fonti di finanziamento diverse nella sua ristrutturazione. Riscoprendo nel suo bilancio nuove attività dalla

organizzazione delle società del gruppo RAI controllate e collegate, nel suo quadro organizzativo interno, e nelle sue strutture produttive, nella revisione della concessionaria della pubblicità, i cui limiti possono essere fissati nel tetto stabilito dal ripristino del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482. Una organizzazione, quindi, che risponda sul piano istituzionale su quello societario e su quello operativo a logiche di mercato nel rispetto delle sue pubbliche funzioni recidendo definitivamente i canali attraverso i quali si esercita attualmente il controllo partitico sull'azienda pubblica.

Si auspica che questo disegno di legge sia la base di un reale cambiamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo è composto da undici membri, con provata competenza nei rispettivi campi di attività, dei quali:

- a) due esperti di economia e gestione aziendale;
- b) due tecnici dell'informazione;
- c) due tecnici delle telecomunicazioni;
- d) due rappresentanti delle professioni giuridiche;
- e) due rappresentanti della cultura e dello spettacolo;
- f) un rappresentante dei lavoratori dell'azienda.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, da approvarsi non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su una ridefinizione del sistema radiotelevisivo nel suo complesso e sulla soppressione del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Commissione per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. La Commissione procede alla nomina previo sorteggio nell'ambito di una rosa di candidati, formata ai sensi del comma 3.

3. Le candidature sono comunicate alla Commissione almeno tre giorni prima della convocazione della seduta in cui ha luogo il sorteggio; esse sono accompagnate da un *curriculum vitae*, atto a comprovare la competenza e la professionalità del candidato. Il Presidente della Commissione veri-

fica le candidature e procede al sorteggio alla presenza della maggioranza dei componenti della Commissione stessa; il processo verbale, redatto e approvato al termine della seduta, è trasmesso ai presidenti dei due rami del Parlamento che ne danno lettura all'Assemblea nella prima seduta utile. Le rose di candidati sono così formate:

a) non meno di dieci esperti di economia e gestione aziendale, designati dall'ordine dei commercialisti;

b) non meno di dieci tecnici dell'informazione, designati dall'ordine dei giornalisti;

c) non meno di dieci tecnici delle telecomunicazione, designati dall'ordine degli ingegneri;

d) non meno di dieci rappresentanti delle professioni giuridiche, designati dall'ordine degli avvocati;

e) una rosa di rappresentanti della cultura e dello spettacolo, designati dai Gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Ogni Gruppo, in relazione alla sua consistenza numerica, designa non meno di uno e non più di tre candidati;

f) non meno di cinque lavoratori, designati dalle rappresentanze sindacali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i cui iscritti corrispondano ad almeno il 5 per cento delle deleghe sindacali espresse.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni, nel corso dei quali si provvede con la medesima procedura alla sostituzione dei membri eventualmente cessati dalla carica, ed è rieleggibile. Non possono ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione:

a) i membri del Parlamento e dei consigli regionali;

b) i dirigenti o ex dirigenti nazionali o regionali di partiti o di movimenti politici;

c) i dipendenti della RAI spa ad eccezione del rappresentante dei lavoratori segnalato dalle rappresentanze sindacali dell'azienda di cui al comma 3;

d) i titolari di rapporti derivanti da contratti di appalto, di incarico professionale, di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiotelevisione;

e) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

5. Entro dieci giorni dalla data della sua nomina, il consiglio elegge fra i suoi membri a maggioranza assoluta il proprio presidente. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata nei primi due turni elettorali, sarà sufficiente nel turno successivo una maggioranza semplice. In caso di parità tra più candidati, la scelta avverrà sulla base del criterio dell'anzianità. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, firma congiuntamente al direttore generale, gli atti e i contratti aziendali approvati dal consiglio.

6. Il consiglio è organo di amministrazione dell'azienda; esso elabora ed approva il piano editoriale nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

7. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva, su proposta del direttore generale, il bilancio della società, i piani annuali e pluriennali di investimento, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione;

b) assegna annualmente, sulla base di specifici piani, le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) approva, avvalendosi di proposte del direttore generale, i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni necessarie;

d) presenta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi;

e) nomina, su proposta del direttore generale, i vice direttori generali e i dirigenti di primo e secondo livello, e ne

definisce la collocazione aziendale e il trattamento economico;

f) approva gli atti e i contratti aziendali il cui importo, anche in un ambito pluriennale, sia superiore a cinque miliardi di lire;

g) riceve periodicamente relazioni aggiornate e complete sull'andamento dei costi e dei ricavi nei singoli settori, e, con continuità, sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici e sui contratti aziendali il cui valore sia superiore all'entità delle procure concesse ai dirigenti di primo livello;

h) invia annualmente ai Presidenti dei due rami del Parlamento una relazione sull'andamento del servizio radiotelevisivo;

i) nomina il direttore generale, ed eventualmente lo revoca, indicandone la ragione;

l) esercita le altre funzioni previste dalle leggi vigenti e dallo statuto.

Art. 2.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, ha la stessa durata del consiglio ed è rieleggibile.

2. Al direttore generale spetta la responsabilità della gestione aziendale; egli sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio.

3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione. Le sue attribuzioni sono le seguenti:

a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c);

b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonchè, su proposta dei direttori di testata e di rete e nel rispetto delle prerogative del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

e) attua i piani di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), e i progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica, finanziaria e politiche del personale.

4. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, fornisce al consiglio le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali e dell'attuazione degli indirizzi definiti ai sensi della presente legge.

Art. 3.

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da cinque membri di cui due supplenti, e viene eletto, dalla Commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tra gli iscritti ai seguenti albi professionali: albo dei dottori commercialisti e albo dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 4.

(Norme finali)

1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.